

**ORIGINALE**

COMUNE DI LOMBARDORE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9**OGGETTO:****IMPOSTA COMUNALE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **tre**, del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **zero** si è riunito in videoconferenza in conformità alle modalità approvate con Decreto sindacale del 18.03.2020, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge;

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBETTA ROCCO	Presidente	X	
FRANZOSO MARA	Consigliere	X	
NEPOTE SILVIA	Consigliere	X	
RUSSO RACHELE MARIA	Consigliere	X	
CONDITO ALESSANDRO	Consigliere	X	
PUGLIESE CRISTIAN	Consigliere	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
FRANCISCA ALBERTO	Consigliere	X	
BILI DIEGO MARIA	Consigliere	X	
PAPAGNI MATTEO MAURO ANTONIO	Consigliere	X	
DEIRO MICHELE	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA PALAZZO MARIATERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BARBETTA ROCCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Preso atto pertanto che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

Vista la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

Tenuto Conto che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

- 1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 5,00 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 1,00 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 1,00 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 1,00 per mille. I comuni possono aumentarla fino allo 2,50 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 7,60 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 7,60 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'10,60 per mille diminuirla fino al limite dello 7,60 per mille.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 8,60 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 15.02.2021 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/01/2021 che ha differito al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Assunti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;

Con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. 3 (Bili D., Papagni M., Deiro M.)
Consiglieri votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2021:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota per mille</i>	<i>Detrazione</i>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	6,00	€ 200,00
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori- figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,00	
Unità abitativa concessa in comodato uso gratuito ai sensi dell'art. 1 comma 10 L. 20/2015 con contratto regolarmente registrato: riduzione 50% della base imponibile	7,00	
Immobili a destinazione speciale di categoria D, con la sola esclusione dei fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557	9,60 7,60 all'Erario 2,00 al Comune	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
Aree fabbricabili	9,60	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	
Terreni agricoli	8,60	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,60	

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. 3 (Bili D., Papagni M., Deiro M.)
Consiglieri votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /

DELIBERA ALTRESI'

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
BARBETTA ROCCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
FRANZOSO MARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal 09/03/2021 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

Lombardore 09/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA È DIVENUTA ESECUTIVA IL 19/03/2021

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Lombardore, 19/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Competente
RIVA MARIA LUISA

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RIVA MARIA LUISA

Visto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA
